

soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Le parti illustrano le proprie posizioni nel principio del contraddittorio.

I rappresentanti della parte istante si riportano a quanto già dedotto negli atti depositati.

L'avv. La Porta rappresenta la indisponibilità della FIGC a conciliare.

I rappresentanti della Società, considerata la posizione della FIGC, manifestano sin d'ora la volontà di proporre istanza di arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera.

Il Conciliatore, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, dichiara concluso il procedimento conciliativo per mancato accordo tra le parti.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 6 ottobre 2006

PARTE ISTANTE

F.to Giovanni Cappiotti

F.to Marco Giglioli

CONTROPARTE

F.to Stefano La Porta

IL CONCILIATORE

F.to Domenico La Medica

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 6 ottobre 2006 al numero 1629.